

**CIRCOLARE MENSILE
PER L'IMPRESA**

SUPPLEMENTO

Speciale agosto



Via Cremona, 28 - 46100 Mantova
T. 0376 380010 - F. 0376 384940

Via Borrini, 2 - 46010 Commessaggio
T. 0376 98466 - F. 0376 98521

LE NOVITÀ DEL C.D. DECRETO OMNIBUS

Il D.L. 113/2024, rubricato “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, e ribattezzato Decreto *Omnibus*, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

	Contenuto
Articolo 1, <u>commi 1-5</u>	Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica <u>Invio comunicazione aggiuntiva</u> Viene previsto che, pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, D.M. 17 maggio 2024, devono, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024, inviare all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione di cui sopra. La comunicazione, pena lo scarto deve contenere l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall'articolo 7, comma 14, D.M. 17 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria. L'obbligo di invio della comunicazione integrativa sussiste anche nel caso in cui la comunicazione originaria rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. <u>Limite credito riconosciuto</u> Viene stabilito che l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento direttoriale

dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dal 2 dicembre 2024, scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

A tal fine, la percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui il credito d'imposta fruibile risulti inferiore alla misura definita originariamente dall'articolo 16, comma 1, D.L. 124/2023 la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell'articolo 16, D.L. 124/2023, è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024.

Con il medesimo provvedimento sono resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica, e in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
- c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Credito inferiore a quello riconoscibile

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, D.L. 124/2023, se il provvedimento indica un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone delle Regioni:

- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna; e
- Molise

ammissibili alla deroga di cui all'articolo 107, § 3, lettera a), Tfu, e nelle zone assistite dell'Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, § 3, lettera c), Tfu, il Mimit e le Regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota, entro il 15 gennaio 2025, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. A tal fine, il Mimit e le relative Regioni che intendono avvalersi di tale facoltà, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti.

Articolo 1, comma 6	Registro tecnologie per il fotovoltaico Viene modificato l'articolo 12, comma 1, D.L. 181/2023, con il quale, al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, è stato previsto che l'ENEA tenga un registro in cui sono iscritti, in 3 distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo: a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (prima era a livello di modulo pari al 21,5%); b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o <i>tandem</i> prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Articolo 2	Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Intervenendo sull'articolo 24-<i>bis</i>, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell'imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir. La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.
Articolo 3	Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche Viene stabilito che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-<i>quater</i>, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche. Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.
Articolo 4	Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche Con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.

Requisiti dell'investimento

Ai fini della fruizione del credito, è previsto che l'investimento in campagne pubblicitarie:

- sia pari ad almeno 10.000 euro; e

- nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Il requisito dei ricavi non si rende applicabile nel caso di investimento rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di cui alla L. 398/1991.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Le spese sostenute, devono consistere per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero, mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.

Misura del credito di imposta

In caso di incapienza delle risorse disponibili, la ripartizione tra i beneficiari avviene proporzionalmente al credito d'imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM. Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza CdM, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 196/2020.

Efficacia della misura

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfr agli aiuti *de minimis*, del Regolamento 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfr agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del Regolamento 717/2014 relativo

	all'applicazione degli articoli 107 e 108, T.fue agli aiuti <i>de minimis</i> nel settore della pesca e dell'acquacoltura.																
Articolo 5, commi 1-3	Aliquota Iva ridotta per i corsi degli sport invernali Per effetto dell'introduzione nella Tabella A, parte II-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-<i>septies</i>), si applica l'aliquota ridotta del 5% anche all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti Iva. Tale aliquota ridotta, fino all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 15-<i>quater</i>, D.L. 146/2021, si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002. Le prestazioni rese prima del 10 agosto 2024 si intendono comprese tra quelle esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, tenendo sempre conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002. È, inoltre previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.																
Articolo 5, comma 4	Aliquota Iva ridotta per la cessione di cavalli vivi Con l'obiettivo di sostenere la filiera equina, a mezzo del nuovo n. 1-<i>octies</i>) della Tabella A, parte II-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, l'aliquota del 5% si applica anche alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, nel caso in cui le cessioni avvengano entro 18 mesi dalla nascita.																
Articolo 6	Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri Con decorrenza dal periodo di imposta 2024, viene introdotta un'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti residenti nei seguenti Comuni: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Provincia</th><th>Comune</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bergamo</td><td>Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve</td></tr> <tr> <td>Brescia</td><td>Ponte di Legno</td></tr> <tr> <td>Lecco</td><td>Bulciago e Molteno</td></tr> <tr> <td>Monza e Brianza</td><td>Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano</td></tr> <tr> <td>Sondrio</td><td>Andalo Valtellino e Bema</td></tr> <tr> <td>Varese</td><td>Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate</td></tr> <tr> <td>Provincia Verbano</td><td>Cusio-Ossola e Stresa</td></tr> </tbody> </table>	Provincia	Comune	Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve	Brescia	Ponte di Legno	Lecco	Bulciago e Molteno	Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano	Sondrio	Andalo Valtellino e Bema	Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate	Provincia Verbano	Cusio-Ossola e Stresa
Provincia	Comune																
Bergamo	Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve																
Brescia	Ponte di Legno																
Lecco	Bulciago e Molteno																
Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano																
Sondrio	Andalo Valtellino e Bema																
Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate																
Provincia Verbano	Cusio-Ossola e Stresa																

	Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella e Rossa
	Bolzano	Martello
	Trento	Peio e Rabbi
	Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve

e relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

L'imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

A tal fine, l'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti.

Requisiti per l'applicazione

L'imposta forfettaria è applicabile a condizione che:

a) il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;

b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell'articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Limitatamente ai residenti nei seguenti Comuni:

Provincia	Comune
Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Lovenò, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in

	Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piaveda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Campportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano l'opzione può essere esercitata al rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c), e all'ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera. <u>Esercizio dell'opzione e versamento dell'imposta</u> L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. <u>Conseguenze dell'opzione</u> Per effetto dell'opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all'articolo 1, commi 237 - 239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell'opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Articolo 7, commi 1 e 2	Adeguamento magazzino Viene differito il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all'articolo 1, comma 82, L. 213/2023, al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto

	per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024. Inoltre, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali di cui all'articolo 1, comma 78, L. 213/2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.
Articolo 7, comma 3	Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni sociali Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 52, L. 213/2023, vengono riaperti i termini, scaduti allo scorso 30 giugno 2024, per poter procedere alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni sociali e dei terreni che scadono al prossimo 30 novembre 2024.
Articolo 7, comma 4	Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 808, L. 160/2019, slitta al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i soggetti iscritti alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997 nonché quelli iscritti alla sezione ordinaria, devono adeguare alle condizioni e alle misure minime previste dall'articolo 1, comma 807, L. 160/2019, il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2024.
Articolo 20	Sostegno al turismo nei Comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica Con l'obiettivo di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei Comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei <i>tour operator</i>, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. Con Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Mef e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 10 agosto 2024, sono individuati i Comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione e l'erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

	A tal fine è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per l'anno 2024. <u>Soggetti interessati</u> Possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. <u>Caratteristiche del contributo</u> Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 446/1997.
--	---

LE RETTIFICHE AL CONCORDATO BIENNALE MA NON SOLO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, il D.Lgs. 108/2024 relativo alle “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventive biennale”. Il Decreto si compone di 8 articoli e come previsto è entrato in vigore a decorrere dal 6 agosto 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi delle modifiche apportate.

Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo	
Articolo 1, comma 1, lettera a)	Certificazione infedele Viene introdotto un nuovo periodo all'articolo 4, comma 1- <i>bis</i> , D.Lgs. 128/2015, come introdotto con il D.Lgs. 221/2023. Il nuovo comma 1- <i>bis</i> , prevede che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sia certificato da professionisti abilitati. Adesso viene disciplinata l'ipotesi della certificazione infedele, che è tale se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità indicati nel regolamento di cui al comma 1- <i>ter</i> , nonché in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1- <i>ter</i> . In caso di certificazione infedele, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, comma 1, lettera b), D.Lgs. 241/1997. Inoltre, in caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.
Articolo 1, comma 1, lettera b)	Effetti dell'adesione al regime dell'adempimento collaborativo Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 6, D.Lgs. 128/2015. Intervendendo sul comma 3- <i>ter</i> , viene previsto che in relazione alle comunicazioni relative a rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, effettuate improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), D.M. 15 giugno 2016, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applica la non punibilità prevista dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

	Proprio in riferimento al comma 4, viene modificato stabilendo che fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), D.Lgs. 128/2015, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, D.Lgs. 74/2000 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331, c.p.p.. Intervenendo sul comma 6, viene precisato che i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il gruppo Iva sono esonerati dalla prestazione di garanzia anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023 in materia di adempimento collaborativo. Infine, per effetto del nuovo comma 6-<i>quiquies</i>, viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-<i>bis</i> e 6-<i>ter</i>, introdotte dal D.Lgs. 221/2023, con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 127/2015.
Articolo 1, comma 1, lettera c)	Requisiti soggettivi Viene modificato l'articolo 7, comma 1-<i>quater</i>, D.Lgs. 128/2015, in materia di ambito di applicazione soggettivo del regime di adempimento collaborativo. Viene, in particolare, previsto che il regime è riservato anche ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), e comma 2, cod. civ., a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-<i>bis</i> e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-<i>bis</i>.
Articolo 1, comma 1, lettera d)	Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale per i contribuenti privi dei requisiti per l'adesione al regime di adempimento collaborativo Vengono integralmente sostituite le lettere a) e b) dell'articolo 7-<i>bis</i>, D.Lgs. 128/2015 prevedendo che: a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11, L. 212/2000, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello; b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di

	interpello di cui all'articolo 11, L. 212/2000, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, D.Lgs. 74/2000, e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'articolo 331, c.p.p..
Articolo 1, commi 2 e 3	Ulteriori modifiche al regime dell'adempimento collaborativo Viene introdotta nell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 221/2023, secondo cui i soggetti di cui al primo periodo, sono comunque tenuti ad attestare, con le modalità definite con decreto del Mef, l'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Inoltre, per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui al Titolo III, D.Lgs. 128/2015, alla data del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del D.Lgs. 221/2023, il termine di 120 giorni di cui all'articolo 6, comma 3-ter, D.Lgs. 128/2015, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Disposizioni in materia di adempimenti tributari	
Articolo 2, comma 1	Programmi informatici ai fini Isa Viene integralmente sostituito all'articolo 9-bis, D.L. 50/2017, il comma 5-bis, prevedendo che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Articoli 2, comma 2	Versamenti periodici Intervenendo sull'articolo 1, comma 4, D.P.R. 100/1998, è stabilito che il versamento relativo al mese di dicembre sia effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Articoli 2, comma 3	Liquidazione e versamenti Iva contribuenti minori Viene modificato l'articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 542/1999, prevedendo che il termine per il versamento, qualora l'imposta non superi il limite di 100 euro, possa essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo, e comunque entro il 16 novembre.
Articoli 2, comma 4	Dichiarazione precompilata Introducendo un nuovo periodo nell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 175/2014, è stabilito che con decorrenza 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.
Articolo 2, comma 5	Termini trasmissione CU di redditi di solo lavoro autonomo Viene modificato l'articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998, stabilendo che, a decorrere dal 2025, la Certificazione Unica, valida anche ai fini dei contributi dovuti all'Inps, attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, prevista dal comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via

	telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Articolo 2, comma 6, lettera a)	Termini presentazione dichiarazioni fiscali Modificando l'articolo 11, D.Lgs. 1/2024, slitta al 31 ottobre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef in via telematica; anche il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti Ires slitta al decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Vengono modificati anche i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef e Ires applicabili dal 1° aprile 2025. In particolare: - è posticipato dal 1° al 15 di aprile dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti il termine iniziale di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti Ires il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare); - è posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone; - viene posticipato all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta il termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires.
Articolo 2, comma 2, lettera b)	Cassetto fiscale Modificando l'articolo 23, D.Lgs. 1/2024, è previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione dei dati, degli atti e delle comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.
Articolo 2, comma 6, lettera c)	Trasmissione telematica corrispettivi Intervenendo sull'articolo 24, comma 1, D.Lgs. 1/2024, è stabilito che la possibilità di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, può avere a oggetto i corrispettivi giornalieri anonimi e non più l'importo complessivo dei medesimi.
Ampliamento del termine di versamento delle somme richieste a seguito delle attività di liquidazione e controllo automatico e formale delle dichiarazioni	
Articolo 3, comma 1, lettera a)	Riscossione somme da controllo automatico Con decorrenza 1° gennaio 2025, viene modificato il termine previsto all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, stabilendo che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19, D.Lgs. 241/1997, concernente le modalità di versamento mediante delega, nel nuovo termine di 60 giorni (prima erano 30 giorni) dal ricevimento della comunicazione, prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, ovvero della comunicazione

	definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.
Articolo 3, comma 1, lettera a)	Riscossione somme da controllo formale Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, è allungato a 60 giorni (prima erano 30), dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, il termine entro cui è possibile procedere al versamento delle somme che, a seguito dei controlli formali risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni.
Articolo 3, comma 1, lettera b)	Rateazione somme dovute a seguito di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997, è previsto che l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, intervenendo sul comma 4, che estende l'applicazione delle disposizioni "ordinarie" relative alla rateazione anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, è stabilito che in questo caso, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 3, comma 2	Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate Con decorrenza 1° gennaio 2025, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 15-ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, è previsto che nei casi di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis, D.P.R. 462/1997, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto (prima erano 30 giorni dal ricevimento della comunicazione), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Articolo 3, comma 3	Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatici e formali Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973 si prevede che quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Per effetto delle modifiche apportate al successivo articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. 600/1973, medesimo termine è dato nel caso dei controlli formali.

Articolo 3, comma 4	Termini per i chiarimenti in caso di controlli automatizzati ai fini Iva Con decorrenza 1° gennaio 2025, intervenendo sull'articolo 54-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972, è previsto che qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 60 successivi al ricevimento della comunicazione.
Articolo 3, comma 5	Iscrizione a luogo in caso di liquidazione automatica Con decorrenza 1° gennaio 2025, modificando l'articolo 2-bis, comma 3, D.L. 203/2005, i termini di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997, è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito derivante dagli esiti della liquidazione automatica delle imposte.
Articolo 3, comma 6	Sospensione termini Per effetto della modifica apportata all'articolo 7-quater, comma 17, D.L. 193/2016, è prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini, originariamente di 30 giorni, previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, e dall'articolo 1, comma 412, L. 311/2004, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Modifiche al concordato preventivo biennale	
Articolo 4, comma 1, lettera a)	Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato Modificando l'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene posticipato al 15 aprile (prima era il 1° aprile) di ogni anno, il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. Sostituendo il successivo comma 4 è stabilito che per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.
Articolo 4, comma 1, lettera b)	Termini per l'adesione al concordato Sostituendo il comma 3 dell'articolo 9, D.Lgs. 13/2024, è previsto che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Limitatamente al primo anno di applicazione il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11, D.Lgs. 1/2024.
Articolo 4, comma 1, lettera c)	Perimetro soggettivo e posizione debitoria Viene sostituito l'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini dell'accesso al concordato preventivo biennale i contribuenti non devono, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, avere

	debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. A tal fine i debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti per l'adesione al concordato, hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Articolo 4, comma 1, lettera d)	Cause di esclusione Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 13/2024, sono ampliate le possibili cause di esclusione prevedendo anche le seguenti: - aver conseguito, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; - aver aderito, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014; - aver posto in essere, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazione di cui all'articolo 5, Tuir, aver modificato la compagine sociale.
Articolo 4, comma 1, lettera e)	Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato Intervenendo sull'articolo 15, comma 1, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che ai fini della determinazione del reddito proposto non si tiene conto anche dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui all'articolo 54, comma 1-<i>quater</i>, Tuir. Per effetto delle modifiche al comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.
articolo 4, comma 1, lettera f)	Reddito di impresa oggetto di concordato Viene modificato l'articolo 16, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che ai fini del calcolo del reddito proposto non si tiene conto anche: - delle minusvalenze e sopravvenienze passive e perdite su crediti; - degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5, Tuir, o in un GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 240/1991, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di trasparenza fiscale cui agli articoli 115 o 116, Tuir, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, Tuir. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89, Tuir.

	Per effetto delle modifiche al successivo comma 2, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze le sopravvenienze passive e le perdite su crediti nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui sopra determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili. Infine, al comma 4 è aggiunta la previsione per cui, fermo restando che in ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84, Tuir.
Articolo 4, comma 1, lettera g)	Valore della produzione netta oggetto di concordato Viene integralmente sostituito l'articolo 17, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che il valore della produzione netta rilevante ai fini Irap, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10, D.Lgs. 446/1997, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, ove rilevanti ai fini Irap. Il saldo netto tra le componenti di cui sopra determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.
Articolo 4, comma 1, lettera h)	Rilevanza delle basi imponibili concordate Intervenendo sull'articolo 19, D.Lgs. 13/2024, viene ridotta al 30%, rispetto al precedente 50%, la soglia delle circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, per cui quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Inoltre, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti, oltre ai benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, sono riconosciuti anche i benefici ai fini Iva.
Articolo 4, comma 1, lettera i)	Determinazione degli acconti Viene integralmente sostituito l'articolo 20, D.Lgs. 13/2024, prevedendo che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024; b) se l'acconto dell'Irap è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se

	positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17, D.Lgs. 13/2024; c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
Articolo 4, comma 1, lettera l)	Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli Isa Per effetto del nuovo articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota: a) del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8; b) del 12%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui sopra e al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001.
Articolo 4, comma 1, lettera m)	Cessazione del concordato Intervenendo sull'articolo 21, comma 1, D.Lgs. 13/2024, vengono introdotte ulteriori cause di cessazione del concordato e precisamente: - quando il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/1994; - quando la società o l'ente a posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5, Tuir, ha avuto modifiche della compagine sociale;

	- quando il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, Tuir, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa maggiorato del 50%.
Articolo 4, comma 1, lettera n)	Decadenza dal concordato Modificando l'articolo 22, D.Lgs. 13/2024, viene previsto che si considerano di non lieve entità le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e non più anche in riferimento ai 3 periodi antecedenti l'ammissione all'istituto. Viene espunta, tra le cause di non rilevanza dalla decadenza l'ipotesi di indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Da ultimo, per effetto del nuovo comma 3-bis, è previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Articolo 4, comma 1, lettera o)	Cause di esclusione per i soggetti forfettari Modificando l'articolo 24, comma 2, D.Lgs. 13/2024, è stabilito che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 13/2024 ovvero sia riscontrata: - la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; - la condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'articolo 2621, cod. civ., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Articolo 4, comma 1, lettera p)	Decadenza dal concordato Modificando l'articolo 30, comma 2, D.Lgs. 13/2024, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto Mef, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30% (originariamente era il 50%) rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Articolo 4, comma 1, lettera q)	Determinazione degli acconti per i soggetti forfettari Viene integralmente sostituito l'articolo 31, D.Lgs. 13/2024, stabilendo che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di cui

	all'articolo 1, comma 65, L. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente; b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La maggiorazione di cui sopra è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
Articolo 4, comma 1, lettera r)	Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti forfetari Con il nuovo articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell'eccedenza, ovvero del 3% nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, L. 190/2014. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui sopra. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001.
Articolo 4, comma 1, lettera s)	Cessazione del concordato per i soggetti forfetari Viene introdotta nell'articolo 32, comma 1, D.Lgs. 13/2024, un'ulteriore causa di cessazione dal concordato consistente nell'ipotesi per cui il contribuente superi il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, L. 190/1994, maggiorato del 50%.
Articolo 4, comma 1, lettera t)	Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato Implementando il comma 1 dell'articolo 37, D.Lgs. 13/2024, è previsto che per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
articolo 4, comma 1, lettera u)	Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli Isa

	Viene abrogato l'articolo 38, D.Lgs. 13/2024 relativo alla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap e della messa a disposizione dei <i>software</i> relativi alle dichiarazioni medesime nonché agli Isa.
Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche	
Articolo 5	Modifiche alla determinazione sintetica Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 38, D.P.R. 600/1973, eliminando la possibilità di provare che il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Infine, viene integralmente sostituita la previsione di cui al comma 6, stabilendo che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat. Nei casi di cui sopra, il contribuente può sempre dimostrare che: a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
Differimento pagamento della rata della c.d. Rottamazione-quater	
Articolo 6	Rinviato al 15 settembre il versamento della rata È stabilito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022 (c.d. Rottamazione-quater), in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l'inefficacia della definizione prevista dall'articolo 1, comma 231, L. 197/2022, in caso di integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.

LE NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il D.Lgs. 110/2024 relativo alle *"Disposizioni in materia di riordino del Sistema nazionale della riscossione"*. In tal modo viene data attuazione all'articolo 18, L. 111/2023, la c.d. Legge delega per la Riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

Titolo	
Articolo 1	Pianificazione annuale dell'attività di riscossione Viene prevista la pianificazione annuale, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, dell'attività di riscossione su base annuale, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale. La pianificazione deve essere inserita nella convenzione stipulata tra il Mef e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 59, D.Lgs. 300/1999. A decorrere dall'entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), L. 111/2023, la pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.
Articolo 2	Adempimenti dell'agente della riscossione Le attività di riscossione su base annuale, con decorrenza 1° gennaio 2025, saranno svolte, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, relativamente alle quote affidatele, assicurando: a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, D.P.R. 602/1973, ovvero dall'articolo 26, D.L. 76/2020, nel termine massimo del nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali; b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a); c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente; d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con Decreto Mef, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
Articolo 3	Discarico automatico o anticipato

	Viene previsto che, con decorrenza dalle quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, si procede all'automatico discarico ai sensi di quanto previsto con Decreto Mef. È fatta salva la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal Decreto Mef di cui sopra, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate e per le quali è stato rilevato: a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, D.Lgs. 112/1999, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti; c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, a eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui al successivo articolo 4, comma 1, D.Lgs. 110/2024. Ai fini della definizione delle modalità e dei termini per la richiesta verrà emanato un Decreto Mef, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, D.Lgs. 281/1997. La richiesta di riconsegna anticipata dei carichi può essere esercitata: a) dopo il 24° mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati all'8 agosto 2024; b) tra il 24° e il 30° mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente all'8 agosto 2024. Per effetto del discarico o della richiesta di riconsegna anticipata, gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attività di riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con uno o più Decreti Mef, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, D.Lgs. 281/1997, sono definiti i termini di presentazione e di evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire. Relativamente ai carichi di cui alla precedente lettera a), i Decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 7, comma 1, D.Lgs. 110/2024.
Articolo 4	Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, D.Lgs. 110/2024, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e vengono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 110/2024, le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

	a) al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali; b) tra la data di affidamento e il 31 dicembre del 5° anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi. Relativamente alle quote di cui sopra il discarico automatico si determina il 31 dicembre del 5° anno successivo: a) a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a); b) a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
Articolo 5	Riaffidamento dei carichi Viene stabilito che fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere: a) gestita direttamente dall'ente creditore; b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997, in base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al Titolo II, D.P.R. 602/1973; c) gestita dall'ente creditore mediante la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, a soggetti privati, con le modalità di cui alla L. 130/1999, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica; d) riaffidata per 2 anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione dell'ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. Le condizioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro 12 decorrenti dall'8 agosto 2024 e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi 12 mesi. Non si rende applicabile la previsione di cui all'articolo 1264, cod. civ., ai sensi del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, alle cessioni di cui alla lettera c). Viene previsto che le somme discaricate affidate ai soggetti di cui alla lettera c), sono rimosse mediante il procedimento di cui agli articoli 19 e 39, R.D. 639/1910, nonché del Titolo II, D.P.R. 602/1973, a condizione che i TALI soggetti, già in sede di gara a evidenza pubblica, indichino il soggetto da loro delegato alla riscossione delle somme discaricate,

	individuato tra quelli iscritti, da almeno 5 anni, all'albo di cui all'articolo 53, D.Lgs. 446/1997, o si costituiscano in Ati con uno dei soggetti iscritti al medesimo albo da almeno 5 anni. Con Decreto Mef saranno definire le modalità applicative. Il riaffidamento previsto alla lettera d), è volto all'esercizio di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. In tali: a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50, D.P.R. 602/1973; b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19, D.P.R. 602/1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore; c) le somme riaffidate e non rimosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento. Da ultimo, viene stabilito che in caso di scarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme scaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il scarico automatico delle somme non rimosse si produce il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), e all'articolo 4, D.Lgs. 110/2024. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Articolo 6	Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione È prevista la verifica da parte del Mef, utilizzando anche l'Agenzia delle entrate, della conformità dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione rispetto alla pianificazione annuale. L'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero dei crediti: a) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), D.Lgs. 110/2024, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025; b) rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), D.Lgs. 110/2024, posti in essere a decorrere dall'8 agosto 2024, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai

	tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, L. 228/2012. L'attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento e, in tale occasione può essere chiesta anche la trasmissione, entro 120 giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo. In caso di mancato rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 110/2024, l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a 3 mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 110/2024, sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 110/2024, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dall'8 agosto 2024, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro 180 giorni decorrenti: a) dalla comunicazione di avvio del procedimento; b) ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione analitica delle circostanze di cui sopra. L'agente della riscossione può produrre osservazioni entro 90 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione. L'ente, a pena di decadenza, entro 60 giorni, notifica all'agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni. Entro i successivi 90 giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto, l'agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con Decreto Mef, di una somma pari a 1/8 dell'importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a 1/3 dell'importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589.
Articolo 7	Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle entrate-riscossione È prevista la costituzione, con Decreto Mef, di una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle entrate, proceda all'analisi del magazzino in carico

	all'Agenzia delle entrate-Riscossione e relazioni al Mef, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro: a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010; b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017; c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.
Articolo 8	Trattamento delle quote non rimosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025 Le disposizioni di cui sopra, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, D.Lgs. 110/2024, si applicano anche alle quote non rimosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025. A partire dal 31 dicembre del 5° anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui sopra sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), D.Lgs. 110/2024. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 110/2024, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica. Le quote non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui sopra e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 110/2024, le quote per le quali: a) alla data del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del 5° anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi anche non continuativi. Per le quote di cui alla lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del 5° anno e il 31 dicembre del 7° anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura.

	Per le quote di cui alla lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del 5° anno e il 31 dicembre del 7° anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote sono scaricate. Successivamente al scarico, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, D.Lgs. 110/2024.
Articolo 9	Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione 2020/2053 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 Le disposizioni di cui sopra, a eccezione di quelle previste dagli articoli 3, comma 1, 4 e 7, D.Lgs. ???/2024, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024. In caso di mancata riscossione delle quote entro il 31 dicembre 2031, l'ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), D.Lgs. 110/2024. Nei soli casi di cui all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 110/2024, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica. Le quote non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono scaricate a tale ultima data. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 110/2024, le quote per le quali: a) alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio. Per le quote di cui alla lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del 5° anno e il 31 dicembre del 7° anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono scaricate a tale ultima data. Per le quote di cui alla lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del 5° anno e il 31 dicembre del 7° anno successivi a quello di

	inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Successivamente al discarico, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16, Regolamento UE 2015/1589 e le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, D.Lgs. 110/2024.
Articolo 10	Norme di coordinamento e abrogazione Vengono abrogate alcune norme in materia di discarico per inesigibilità, di controllo dell'attività di riscossione, di Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione e delle cause di immediata comunicazione della medesima. In particolare, sono abrogati: a) gli articoli 19 e 20, D.Lgs. 112/1999; b) l'articolo 17, commi 1 e 2, D.Lgs. 123/2011; c) l'articolo 1, commi da 531 a 535, L. 228/2012; e d) l'articolo 1, commi 684, primo periodo, 684-bis, 684-ter, 685, ultimo periodo, 686, 687 e 688, L. 190/2014.
Articolo 11	Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione Viene stabilito che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa avvalersi di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, alle medesime condizioni.
Articolo 12	Disposizioni in materia di impugnazione Viene modificato il comma 4-bis, dell'articolo 12, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al Decreto Mef 40/2008, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.; d) nell'ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; e) in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14, D.Lgs. 472/1997.
Articolo 13	Disposizioni in materia di dilazione Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 19, D.P.R. 602/1973. Viene sostituito il comma 1 stabilendo che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-

	finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Inserendo il nuovo comma 1.1., è stabilito che su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Il nuovo comma 1.2., stabilisce che ai fini di cui sopra, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Isee del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione; b) per gli altri soggetti all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. Con Decreto Mef saranno stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui sopra e sono altresì individuati: a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui alla lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b). Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, § 1, lettera a), Decisione (UE, Euratom) 2020/2053, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al Regolamento CEE 2913/1992, che istituisce un Codice doganale comunitario e di cui al Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973, nella versione vigente all'8 agosto 2024.
--	---

	Il Mef, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui sopra e il numero massimo di rate previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), D.P.R. 602/1973, potrà essere aumentato fino a 120, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
Articolo 14	Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento Intervenendo sul D.L. 78/2010, è prevista l'applicazione del metodo dell'accertamento esecutivo anche per: 1. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera a), D.P.R. 600/1973; 2. avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g), D.P.R. 600/1973; 3. atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997; 4. avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986, e all'articolo 34, D.Lgs. 346/1990; 5. avvisi di accertamento e liquidazione di cui all'articolo 35, D.Lgs. 346/1990; 6. avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla L. 1216/1961; 7. avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: - imposta di registro; - imposte ipotecaria e catastale; - imposta sulle successioni e donazioni; - imposta sostitutiva sui finanziamenti; - imposta di bollo; 8. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: - tasse automobilistiche erariali; - addizionale erariale della tassa automobilistica.
Articolo 15	Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali Vengono apportate modifiche al regime previsto per la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, vale a dire delle pluralità di debitori obbligati tutti per la medesima prestazione in maniera tale che l'adempimento da parte di uno solo di loro libera anche gli altri. In particolare, viene introdotto il nuovo articolo 25-bis, D.P.R. 602/1973, stabilendo che in caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal

	versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione. Inoltre, intervenendo sull'articolo 45, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene confermato che il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni di legge vigenti, ma si aggiunge che egli potrà farlo soltanto previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede. Tale misura mira a garantire il diritto di difesa del coobbligato. Infine, modificando l'articolo 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, viene precisato che la notifica è al soggetto nei confronti del quale procede.
Articolo 16	Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo Con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. Viene, infatti, modificato l'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, prevedendo che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta con ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, verifica se il beneficiario risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 3, comma 2, D.M. 10 febbraio 2011, le somme da rimborsare. Inoltre, in caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito, le somme - indicate dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/973, restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. È, inoltre, eliminato il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica spettante all'agente della riscossione, tenuto conto che gli oneri di funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono stati posti a carico del bilancio dello Stato dall'articolo 1, L. 234/2021. Con Regolamento Mef saranno definiti modalità di attuazione, limiti e condizioni per l'applicazione del nuovo articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, i cui effetti entrano in vigore dal 60° giorno dell'entrata in vigore. Da ultimo, è esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall'Agenzia delle entrate.
Articolo 17	Disposizioni in materia di resa del conto I soggetti che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici a fronte di un corrispettivo, comunque configurato, per l'attività svolta, devono la resa del conto, salvo che non siano tenuti per legge a specifiche rendicontazioni che consentono alla competente amministrazione la verifica dell'adempimento degli obblighi di riscossione e riversamento. In questi casi, è l'Amministrazione stessa a trasmettere annualmente e

	telematicamente alla Corte dei conti il riepilogo dei dati forniti dalle persone incaricate della riscossione.
--	--